

# CITTA' DI MARTINENGO PROVINCIA DI BERGAMO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Approvato delibera Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2014

#### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Martinengo determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi a favore di Associazioni Culturali, Sportive e del tempo libero per la realizzazione nell'ambito del territorio comunale di iniziative a carattere culturale, ricreativo e turistico, sportivo di interesse generale, secondo le finalità indicate nello Statuto comunale nonché le regole per la concessione del patrocinio comunale.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

#### Art. 2 Obiettivi generali e settori ammessi ai benefici

Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo, il turismo, lo sport in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali del Comune di Martinengo, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale, sportiva e culturale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni, l'Amministrazione Comunale, secondo i principi dello Statuto Comunale, promuove e valorizza un insieme di attività effettuate da Enti ed Associazioni nei campi di ricerca rappresentativi della libertà di espressione della comunità quali musica, teatro, danza, cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive, attività culturali varie (conferenze, seminari, convegni, editoria, fotografia, esposizioni d'arte e d'artigianato ecc.), iniziative legate alla promozione turistico-culturale del Comune di Martinengo, attività legate all'educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei monumenti, del paesaggio e del territorio, le attività di tipo ricreativo e celebrativo in generale e le iniziative sportive in generale.

Tutte le iniziative di cui sopra possono avere carattere continuativo nel corso degli anni, ovvero possono essere estemporanee, ovvero convenzionate direttamente con l'Amministrazione Comunale.

### TITOLO II PATROCINIO COMUNALE

### Art. 3 Patrocinio

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Martinengo nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.

Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui all'articolo 2 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

### Art. 4 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

### Art. 5 Agevolazioni aggiuntive

Con la concessione del patrocinio possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- 1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- 2. collaborazione tecnica del personale comunale;
- 3. concessione di premi di rappresentanza;
- 4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;
- 5. allacciamento gratuito per le utenze;
- 6. un contributo economico, a favore dell'organizzatore, di importo pari a quello dovuto a titolo di T.O.S.A.P. (tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, debbono essere contabilizzate nell'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.

#### Art. 6 Obblighi dei patrocinati

I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, usando l'espressione "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Martinengo" ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune. Nel caso al patrocinio si sia accompagnato il contributo economico diretto o indiretto

dell'Amministrazione Comunale il materiale divulgativo dell'iniziativa dovrà riportare altresì la dicitura "Con il patrocinio e il contributo economico dell'Amministrazione Comunale di Martinengo". La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo del Comune di Martinengo in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc.

L'emblema comunale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Di norma, fatte salve motivate diverse esigenze, l'emblema comunale non deve invece essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del suddetto materiale informativo, il soggetto richiedente deve inviare, tempestivamente, le relative bozze all'ufficio Cultura competente

per il benestare alla pubblicazione da parte della Giunta comunale, la quale potrà prescrivere eventuali modifiche e/o variazioni.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare la revoca dei benefici economici riconosciuti e potrà rappresentare valido motivo ostativo di concessione di patrocinio o benefici economici al medesimo richiedente.

### Art. 7 Procedimento per la concessione del patrocinio

Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti almeno 45 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa.

La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.

Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge. In questo caso l'istanza di patrocinio può fare rinvio espresso alla documentazione già presentata per il procedimento autorizzatorio dell'iniziativa.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dalla Giunta comunale entro il termine massimo di 45 giorni. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

### Art. 8 Uso dello stemma del Comune di Martinengo

La concessione del patrocinio abilita, automaticamente, all'utilizzo dello stemma del Comune di Martinengo.

In mancanza è fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune di Martinengo.

In caso di verifica della mancata osservanza di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento il Comune di Martinengo si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

In caso di utilizzo abusivo del logo comunale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, il Comune di Martinengo provvederà ad inoltrare formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti.

Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta, il Comune di Martinengo si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

#### TITOLO III EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CAPO I DESTINATARI

#### Art. 9

### Contributi in favore di iniziative per la promozione e diffusione dello sport

Sono concessi benefici agli Enti, che svolgono attività sul territorio comunale, la cui attività è finalizzata alla promozione e diffusione della pratica sportiva, ed altresì ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società sportive che organizzano corsi di formazione fisica e di avviamento allo sport, a società sportive non professionistiche o enti che gestiscono in forma diretta impianti sportivi comunali o nella disponibilità dell'amministrazione comunale per effetto di convenzione di godimento.

Sono inoltre esaminabili le domande presentate da coloro che svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale anche mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.

#### Art. 10 Esclusioni

La concessione dei benefici economici non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Rimangono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i contributi per le associazioni operanti in campo sociale la cui determinazione è rimessa alla libera valutazione della Giunta in base alla rilevanza dell'attività sociale nel territorio comunale.

Rimangono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i contributi per le associazioni operanti in campo culturale, per i quali si fa riferimento al vigente e separato regolamento.

Il presente regolamento non si applica altresì:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale;
- b) per i contributi stanziati dalla Regione ed erogati tramite il Comune a soggetti singoli e per gli importi da essa definiti;
- c) in tutti i casi in cui contrasti con leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque con altre specifiche normative.

### CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

### Art. 11 Programmazione e finanziamento

La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse attribuite dal Consiglio Comunale nell'ambito del proprio potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, determina annualmente, in sede di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il fondo da distribuire nel campo sportivo sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento.

### Art. 12 Parametri e modalità di calcolo del punteggio

I fondi di cui al precedente articolo vengono distribuiti tra i richiedenti sulla base del punteggio complessivo assegnato alla richiesta in riferimento ai parametri di valutazione di cui alla SCHEDA A) del presente regolamento.

L'attribuzione del contributo avverrà nel seguente modo:

L'ammontare complessivo del fondo assegnato verrà suddiviso per la somma totale dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli concorrenti. La cifra ricavata, arrotondata per difetto all'unità verrà moltiplicata per il punteggio ottenuto da ciascun concorrente (con arrotondamento all'Euro inferiore).

### CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 13
Presentazione delle richieste

Le istanze di contributo, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 30 del mese di SETTEMBRE di ciascun anno corredate dalla necessaria documentazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici. Ciascuna domanda deve essere firmata dal richiedente direttamente se persona fisica ovvero dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni. Il mancato utilizzo del modulo predisposto dagli uffici o la sua compilazione parziale comporterà, dopo un primo sollecito, l'inammissibilità della domanda.

### Art. 14 Procedimento Amministrativo

A seguito del ricevimento delle istanze il competente settore effettua l'istruttoria per ciascuna, valutando la regolarità della documentazione presentata.

Dopo il controllo formale delle istanze, il settore comunale competente esamina tutte le richieste presentate ed entro il 31 OTTOBRE assegna i punteggi, sulla base delle caratteristiche oggettive possedute da ciascun richiedente.

Il punteggio finale insieme al suo equivalente economico viene formalizzato con una determinazione del responsabile di settore competente entro il 15 NOVEMBRE.

#### Art. 15 Modalità di erogazione

Entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria e dalla determinazione dei contributi spettanti il Responsabile del settore competente provvederà a liquidare l'intero contributo così determinato. La concessione di contributi di qualsiasi tipo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

In via transitoria per le attività programmate per l'anno 2014 i termini di presentazione delle richieste di contributo sono fissati alla data del 31/10/2014.

### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 16 Pubblicità

In caso di concessione di contributo i beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata con il contributo economico del Comune di Martinengo.

### Art.17 Decadenza o rideterminazione del contributo

Il contributo può essere revocato nei seguenti casi:

- a) quando è accertata una cospicua difformità tra quanto dichiarato e quanto poi accertato;
- b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle attività:
- c) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica dell'Amministrazione Comunale;
- d) in ogni altro caso ritenuto dalla Giunta comunale fortemente lesivo dell'immagine del Comune di Martinengo e violativo dei doveri di buona fede e collaborazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale stessa.

In tutti i casi di revoca l'Amministrazione Comunale recupera le somme eventualmente già liquidate e la revoca del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore.

#### Art. 18 Forme di pubblicità

L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1 comma 1 – del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

La pubblicazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato D.P.R..

### Art. 19 Richieste fuori termine

Nel caso di presentazione di istanze successive ai termini di cui al presente regolamento, quest'ultime verranno sottoposte alla valutazione della Giunta Comunale, la quale si esprimerà sulla qualità delle iniziative potendo proporre per le istanze fuori termine: un contributo forfettariamente determinato comunque non superiore al minimo riconosciuto ai richiedenti che hanno presentato istruttoria nei termini, previa valutazione di disponibilità economiche nel bilancio comunale.

#### Art. 20 Responsabilità

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune di Martinengo ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

Sono parimenti a carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termini delle leggi vigenti.

#### Art. 21 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

#### Art. 22 Abrogazione

Il presente Regolamento abroga espressamente tutte le parti che riguardano la concessione di contributi ad associazioni sportive del precedente Regolamento per l'erogazione di contributi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.01.1991 (Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.03.2006) ed altresì abroga interamente il Regolamento per l'istituzione dell'Albo comunale delle associazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 02.08.2007.

#### Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad ogni effetto legale il 15° giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.